



AUTORITA' PORTUALE REGIONALE
Viareggio Porto Santo Stefano, Marina di Campo
Giglio Porto



Ordinanza n. 17 del 29 maggio 2020

Oggetto: Diga foranea sud – disciplina della viabilità e della sosta in via Molo Marinai d'Italia – con validità dal 1 giugno al 30 settembre 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto il Decreto del Segretario generale n. 47 del 04/05/2015 con il quale viene approvato il Regolamento del porto di Viareggio, concordato con la Capitaneria di Porto di Viareggio, in cui sono individuati gli ambiti di competenza tra le due amministrazioni operanti in ambito portuale, l'Autorità marittima e l'Autorità Portuale Regionale, per l'esercizio delle funzioni gestionali del Porto di Viareggio;
- Considerato che in tale documento è attribuita all'Autorità Portuale Regionale la competenza per disporre la disciplina della viabilità e della circolazione veicolare nell'ambito portuale;
- Vista l'ordinanza n. 1 del 15 giugno 2015 con la quale viene dettata la disciplina della viabilità e della sosta in via Molo Marinai d'Italia in particolare nel tratto della diga foranea sud;
- Visto l'esito degli incontri in data 6 e 12 giugno 2017, con l'Autorità Marittima ed il Comune di Viareggio, in cui sono state rappresentate condizioni di criticità, derivanti dal notevole afflusso di persone, tali da rendere necessarie, per motivi di sicurezza della viabilità, ulteriori misure di regolamentazione di accesso ed è stato, quindi, concordato di attivare una disciplina della circolazione e della viabilità, limitando il traffico ai soli veicoli a due ruote nei giorni in cui si prevede il massimo afflusso sulla spiaggia adiacente la diga foranea, escluso gli autorizzati;
- Rilevato quindi necessario integrare la disciplina della circolazione e della sosta nell'ambito descritto in oggetto, al fine di garantire condizioni di sicurezza nell'uso della stessa, nelle more dell'adozione di metodi di rilevazione automatica degli accessi;

VISTO:

- l'art. 105 del D.Lgs. 112/98 inerente il trasferimento di funzioni in materia di demanio marittimo;
- la Legge R.T. 28 maggio 2012 n. 23 e s.m.i. istitutiva dell'Autorità Portuale Regionale;
- l'articolo 30 ed articolo 81 del Codice della Navigazione;
- l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- l'articolo 1174 2° comma del Codice della Navigazione;

ORDINA

- 1) Di consentire la sosta, esclusivamente entro i limiti tracciati, nel tratto della via Molo Marinai d'Italia dall'inizio alla barriera new jersey, all'altezza della concessione La Magica. In tale tratto viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta lato sud per 30 metri a partire dalla barriera new jersey stessa;
- 2) Di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta in tutta la carreggiata a tutti i veicoli, escluso disabili, negli appositi stalli, e carico e scarico per 30 minuti, nel tratto compreso tra la barriera new jersey suddetta e l'impianto a barriera lungo la via Molo Marinai d'Italia;
- 3) Di consentire l'accesso ai soli veicoli autorizzati e ai cicli e motocicli a due e tre ruote destinati al trasporto persone così come identificati agli articoli 52 e 53 del vigente Codice della strada, e di consentire la sosta ai mezzi a due ruote esclusivamente entro i limiti degli stalli, nel tratto compreso tra l'impianto a barriera e la fine della via Molo Marinai d'Italia, in corrispondenza del faro del porto di Viareggio, per il periodo dal 1 giugno fino al 30 settembre dalle ore 8,00 alle 20,00;
- 4) Di istituire il divieto di sosta di ogni mezzo con rimozione forzata per tutta la larghezza della carreggiata negli ultimi 20 metri della via Marinai d'Italia, partendo dal faro del porto;

- 5) Di installare, da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale Regionale, apposita cartellonistica verticale ed eseguire segnaletica orizzontale, eventualmente necessaria, in attuazione dei punti precedenti del dispositivo, garantendo la precedenza per i veicoli autorizzati in uscita a senso unico alternato, provenienti dall'interno della diga foranea.

AVVISA

- a) fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale, chiunque non rispetti la disciplina della sosta come in precedenza disposto, è soggetto, ai sensi dell'articolo 1174, 2° comma del Codice della Navigazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 a euro 309,00, ferma restando la rimozione coatta per i veicoli presenti nelle zone in cui viene disposto il divieto di sosta permanente eccetto gli autorizzati.
- b) L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, precisando che l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale.

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale Regionale;
- 2) L'invio della presente Ordinanza, tramite PEC, alle seguenti Autorità di Polizia:

- Capitaneria di Porto di Viareggio - cp-viareggio@pec.mit.gov.it
- Compagnia Carabinieri di Viareggio - tlu20471@pec.carabinieri.it
- Commissariato P.S. Viareggio - comm.viareggio.lu@pecps.poliziadistato.it
- Guardia di Finanza di Viareggio - lu1120000p@pec.gdf.it
- Comando Polizia Municipale di Viareggio - comune.viareggio@postacert.toscana.it



Il Segretario Generale
(Ing. Fabrizio Morelli)